

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 14.9.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente è titolare di due contratti di finanziamento con gli intermediari resistenti: il primo ha per oggetto un prestito dietro cessione del quinto dello stipendio, contratto con un primo intermediario in data 6/4/2007 per un importo lordo mutuato di € 32.040 da rimborsare mediante 120 rate di € 267,00; il secondo un prestito con conferimento di delegazione di pagamento, sottoscritto in data 4/3/2008 con altro intermediario, cui è successivamente subentrata la banca resistente. Il secondo finanziamento ha ad oggetto un importo lordo di € 51.840, da rimborsare in n. 120 rate da € 432,00 ciascuna.

In seguito alla separazione personale dal coniuge, con esclusione dal godimento della casa familiare e con obbligo di contribuire al mantenimento della prole, il ricorrente ha richiesto agli intermediari resistenti – con note di identico tenore, del 18/1/2010 – una riduzione dell'importo delle rate da pagare, in ragione della sopravvenuta situazione di disagio economico in cui egli versa.

Alla richiesta, solo il primo dei due intermediari ha fornito riscontro con nota dell'11/5/2010, comunicando al cliente che per procedere ad una eventuale



riduzione della trattenuta stipendiale sarebbe occorsa una dichiarazione del datore di lavoro attestante *“l’incapienza stipendiale”*.

Con successivo ricorso, presentato in data 21/5/2010, il cliente – tramite il proprio avvocato – ha richiesto l’intervento dell’Arbitro affinché disponga un’equa riduzione delle rate relative ai due finanziamenti, tenuto conto che la sua retribuzione mensile è ora gravata dagli oneri per il mantenimento della prole, quali determinati a suo carico in esito al procedimento di separazione coniugale.

In particolare, secondo quanto riportato dall’avvocato, con la propria retribuzione (ammontante a circa € 1.500 netti, come evidenziato dalla busta paga, acclusa al ricorso), decurtata delle trattenute per il rimborso dei finanziamenti (€ 699), il ricorrente deve mensilmente far fronte a circa € 700 quali contributo spese e oneri per il mantenimento.

In allegato al ricorso, è stata prodotta, oltre la corrispondenza intercorsa con gli intermediari resistenti, copia del provvedimento di separazione coniugale emanato dal competente Tribunale.

In sede di controdeduzioni i due intermediari hanno separatamente fornito le proprie repliche in merito ai fatti contestati, rispettivamente con nota del 28/6/2010 e 24/8/2010.

In particolare, l’intermediario che ha erogato il primo finanziamento ha precisato che la richiesta di riduzione della rata, già presentata dal ricorrente in data 18/1/2010, non ha trovato accoglimento perché non supportata da alcuna documentazione a comprova delle circostanze addotte. Né, d’altra parte, il Ministero alle dipendenze del quale il cliente lavora ha mai comunicato, ai fini della trattenuta mensile, la sopravvenuta incapienza stipendiale. Anzi, appositamente interpellata dallo stesso ricorrente, l’amministrazione ha fatto presente che, *“in assenza di accordi sopravvenuti o di statuizioni giudiziali, non è autorizzata a ridurre l’entità della trattenute mensili ad impulso unilaterale”*.

In ogni caso, secondo quanto da ultimo osservato dalla parte resistente, anche qualora venga notificato al datore di lavoro un provvedimento giudiziale che imponga ritenute per crediti alimentari, l’applicazione di detto provvedimento dovrebbe avvenire, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 180/1950, in danno della quota delegata relativo al successivo finanziamento contratto dal ricorrente.

In allegato al ricorso, sono stati prodotti, tra gli altri documenti, copia del contratto di finanziamento, del certificato di capienza stipendiale rilasciato dall’amministrazione datrice di lavoro, e della successiva lettera della stessa amministrazione, indirizzata a tutte le parti del presente procedimento, in riscontro della richiesta di riduzione delle trattenute avanzata dal debitore.

L’altro intermediario resistente, subentrante alla società erogante del secondo finanziamento, – con la nota del 24/8/2010 – ha innanzitutto precisato di non essere riuscito a fornire pronto riscontro alla richiesta di rinegoziazione, proprio nel tentativo di dare adeguata soluzione alle esigenze finanziarie del cliente. Tuttavia, i criteri di valutazione del merito creditizio e le politiche di affidamento e di gestione del rischio adottate dall’istituto non hanno consentito di soddisfare le pretese del ricorrente. D’altra parte, secondo quanto argomentato dalla scrivente, non esiste alcun obbligo di rinegoziazione e ogni valutazione al riguardo è rimessa all’insindacabile discrezione del finanziatore.

DIRITTO

Ai fini della decisione questo Collegio deve innanzitutto precisare che, in merito alla richiesta di riduzione della rata, formulata nei confronti del primo intermediario, come emerge dall'istruttoria, il ricorrente non ha supportato la propria pretesa con alcuna documentazione. Né l'amministrazione, di cui il cliente è alle dipendenze, ha mai eccepito la sopravvenuta incapienza stipendiale. Piuttosto, interpellata dallo stesso ricorrente, l'amministrazione ha sostenuto di non poter procedere alla riduzione della misura delle trattenute mensili sulla base di una richiesta unilaterale, non essendo sopravvenuti accordi tra le parti interessate né pronunzie giudiziali.

Per quanto concerne la richiesta di riduzione avanzata nei confronti del secondo intermediario (che, come si è rilevato, è subentrato alla società erogante il secondo finanziamento), il Collegio rileva che quest'ultimo ha affermato di non poter accedere alla domanda di riduzione della rata in quanto non conforme ai criteri di valutazione del merito creditizio e alle politiche di affidamento e di gestione del rischio seguite dall'istituto.

L'intermediario resistente, subentrante alla società concedente il finanziamento rimborsabile a mezzo di delegazione di pagamento, ha eccepito in sostanza che la rinegoziazione del debito comporta una valutazione di merito creditizio di competenza esclusiva del soggetto erogante. L'affermazione va condivisa, in quanto, in assenza di convenzioni preesistenti o di obblighi (di rinegoziazione del prestito) imposti da disposizioni legislative, come quelle contenute nei recenti provvedimenti anticrisi, non è possibile limitare l'autonomia imprenditoriale dell'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI